

Copia

CLUB "SOLD OUT"
Via Per Azzano San Paolo, 71 - 24050 GRASSOBBIO (Bg)
Cod. Fisc: 95219380169

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 19 ottobre 2020 alle ore 17:00 si è riunita, presso la sede, l'Assemblea del CLUB "SOLD OUT" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Dimissioni presidente in carica
- Nomina nuovo presidente
- Approvazione nuovo statuto aggiornato alle nuove regole del terzo settore

Assume la presidenza dell'adunanza assembleare la sig.ra Quadri Gorgia, che verificata la presenza degli altri associati signori: Mattia Martioletti, Chiara Vanotti, Annamaria Lorandi, Elisa Quadri, Jean Manuel Albericci Origo, Andra Iacapo, Massimo Graziano Garghentini, Giuseppe Lasala,

DICHIARA

che l'assemblea deve ritenersi validamente costituito e invita la Sig.ra Quadri Elisa a svolgere le funzioni di Segretario. I convenuti si dichiarano già informati degli argomenti posti all'ordine del giorno avendo preso visione della documentazione messa a disposizione presso la sede. Il Presidente avvia la discussione posta al **primo punto** dell'Odg.

Il Presidente informa di aver manifestato anche tramite mail in data 05/10/2020 la propria volontà di dimettersi dalla carica. I convenuti avviano una discussione in merito valutando le motivazioni di tale decisione e le conseguenze per l'associazione. Viene già introdotto il **punto secondo** all'Odg e vengono valutate altre candidature o disponibilità per la riassegnazione della carica.


Dopo ampia ed approfondita discussione il consiglio delibera di accettare le dimissioni del presidente Quadri Gorgia e nomina Quadri Elisa alla carica di presidente con decorrenza immediata. Quadri Elisa è presente e accetta la carica. I presenti ringraziano Quadri Gorgia per il lavoro sin qui svolto.

Viene poi posto in discussione il **terzo punto** all'Odg. Chiarito che il Decreto legge 18 del 2020 ("Cura Italia") ha disposto un'ulteriore proroga all'obbligo di adeguamento statutario, spostando il termine al 31 ottobre 2020. Che la Circolare del Ministero del lavoro n.13 del 31 maggio 2019 e la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.89/E del 25 ottobre 2019) hanno ribadito che il mancato rispetto del termine non ha conseguenze circa l'accesso ad agevolazioni fiscali e non è soggetto a sanzioni.

Il presidente da lettura del nuovo statuto (allegato A) che sostituisce integralmente il precedente. Dopo ampia ed approfondita discussione all'unanimità i presenti approvano il nuovo statuto. Con l'adozione della nuova denominazione dell'associazione "APS SOLD OUT" Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta e dichiarata chiusa alle ore 18:55 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Quadri Gorgia

Il Segretario
Quadri Elisa



ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

APS SOLD OUT assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e acconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Azzano 71/F nel comune di GRASSOBBIO (Bg).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi tesserati presso comitati territoriali e rispettive federazioni che perseguono le medesime finalità, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Educazione, istruzione e formazione professionale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- Radio diffusione sonora a carattere comunitario;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Organizzazione di eventi musicali serali o pomeridiani (DJ set e/o concerti)
- Servizio di sala prove
- Studio di registrazione

Handwritten signatures and a circular stamp of the Territorial Directorate of the Province of Bergamo.

- Corsi di ballo

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'ente, per favorire il raggiungimento degli scopi e delle finalità sociali, potrà affidarsi ad organizzazioni nazionali o comitati/federazioni territoriali.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Lombardia.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)


Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

Blas

Blas



- Sono organi dell'associazione:
- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione o Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo

**ART. 10
(Gli organi sociali)**

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

**ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'attività di associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. L'attività di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

**ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)**

- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
 - prestare il proprio servizio volontario e gratuito in favore dell'associazione, nei tempi e nei modi che gli siano più confacenti anche in funzione delle proprie attitudini e possibilità.

Buse
[Signature]
[Stamp: Tribunale di ...]
W. M. L.
[Signature]

**ART. 13
(Assemblea ordinaria)**

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea:

**ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita o divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

**ART. 11
(L'assemblea degli associati)**

- disciplina l'ammissione degli associati,
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - assegna le deleghe operative ai suoi membri,
 - nomina al suo interno le altre cariche sociali che non siano quella di Presidente e predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, il sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - amministra l'associazione,
- In particolare, tra gli altri compiti:
 L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
 Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
 L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
 Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti di numero di mandati.
 L'organo di amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
 L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

(Organo di amministrazione)

ART. 15

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

(Assemblea straordinaria)

ART. 14

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

[Handwritten signatures and stamps]

[Circular stamp: Tribunale di Bergamo, 19 ottobre 2020]

[Handwritten signature: G. G. G.]

[Handwritten signature: M. G.]

[Handwritten signature: M. G.]

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati (e degli aderenti in presenza di associazioni) tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

**ART. 18
(Libri sociali)**

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

L'organo di controllo:
del D. Lgs. 117/2017.
L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30

**ART. 17
(Organo di controllo)**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

**ART. 16
(Il Presidente)**

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Miss F
Paul
Giuseppe

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione

**ART. 22
(Bilancio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**ART. 21
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

**ART. 20
(I beni)**

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, anche esercitate con apposita denominazione o marchio, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

**ART. 19
(Risorse economiche)**

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 40 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

Handwritten signatures and a circular stamp of the "Comune di Bagnoli" are present on the right side of the page.

Con tale definizione si identificano quei soggetti che non rivestono la qualifica di soci o associati e nei confronti dei quali le attività dall'associazione vengono effettuate a condizione che i destinatari delle attività risultino, tesserati dalle rispettive organizzazioni regionali o nazionali.

Nel caso in cui tali soggetti non rivestano anche lo status di associati dell'associazione, nei confronti degli stessi non sussistono gli obblighi relativi all'attuazione del principio di democrazia.

L'associazione potrà occuparsi del tesseramento di nuovi soggetti nelle modalità e nei termini definiti e concordati con strutture, competenti a livello regionale o nazionale, che perseguano i medesimi scopi sociali.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Grassobbio, 19 ottobre 2020

Il Presidente
Quadri Giorgia

Il segretario
Quadri Elisa

Quadri Giorgia

